Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974 registro n. 5 Difesa, foglio n. 188

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CARDOLETTI Germano, nato il 16 novembre 1924 in Redavalle (Pavia). — Riuscito a ritornare in Italia dopo la deportazione in Germania, si arruolava subito nelle formazioni del C.V.L. e si batteva validamente nell'impari diuturna lotta contro l'odiata oppressione. Durante un'azione di pattugliamento avvistata una forte colonna nemica che minacciava un accampamento di partigiani, impavido ne contrastava l'irruenza finchè, ferito gravemente da una raffica, veniva catturato. Torturato e condannato a morte, affrontava fieramente il plotone di esecuzione scoprendosi il petto ed inneggiando alla Resistenza. — Ubaghetta (Borghetto d'Arroscia - Imperia), 23 gennaio 1945.

FATTINI Nello, nato il 19 dicembre 1923 in Bagno di Romagna (Forlì). — Entrato dopo l'armistizio nelle file della Resistenza, partecipava validamente a numerose imprese dando spiccate prove di capacità, coraggio ed elevato spirito di dedizione al dovere. Nel corso di un duro attacco sferrato da preponderanti forze avversarie, incurante di ogni rischio, si batteva con fredda determinazione fino a rimanere gravemente ferito. Rifiutato ogni soccorso, veniva catturato, torturato e poi bruciato vivo dai suoi aguzzini inferociti dal suo stoico ostinato silenzio. — Farfaneta (Emilia-Romagna), 3 agosto 1944.

MAZZANTI Bruno, nato il 3 agosto 1912 in Migliarino (Ferrara). — Animato da elevato amor patrio ed insofferente alla oppressione, entrava con entusiasmo nel movimento della Resistenza, adoperandosi attivamente alla costituzione dei primi nuclei partigiani ed affrontando con slancio i gravi pericoli della lotta clandestina. Nel corso di un duro improvviso attacco sferrato da soverchiante nemico, respinta l'intimazione di resa, si gettava con estrema audacia nell'impari lotta, riuscendo a proteggere lo sganciamento degli altri uomini della sua formazione. Nel tentativo di portare in salvo anche il suo comandante gravemente ferito, sopraffatto dal numero, veniva catturato insieme ad esso. Atrocemente torturato, affrontava la decretata fucilazione al grido di viva l'Italia libera. — Copparo di Ferrara, 4 novembre 1944.

PALMA Giacinto, nato l'11 ottobre 1927 in Milano. — Entrava giovanissimo nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio, altruismo ed alto spirito di sacrificio. Componente di una squadra armata in azione di pattugliamento venuta a contatto con preponderanti forze avversarie, apriva audacemente il fuoco, dando così la possibilità ai propri commilitoni di sfuggire all'accerchiamento nemico. Rimasto solo, continuava a sparare finchè, colpito mortalmente, immolava la sua giovane vita per la causa della libertà. — Milano, 22 novembre-12 dicembre 1944.

SARACINO Luigi, nato il 16 marzo 1918 a Martano (Lecce). — Entrato dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane, profondeva ogni sua energia per il trionfo della libertà, mettendo in evidenza notevole spirito di sacrificio ed elevato ardore combattivo. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, per sventare il minacciato accerchiamento della sua formazione, incitando con l'esempio i suoi commilitoni, si batteva oltre ogni limite con ardita determinazione. Colpito a morte dal fuoco dell'incalzante avversario, cadeva eroicamente per la causa della libertà. — Liguria, luglio-3 ottobre 1944.

VELATTA Lino, nato il 6 giugno 1923 in Ara (Grignasco - Novara). — Militare dell'Esercito, sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, riusciva a raggiungere il suolo patrio e volontariamente si univa alle formazioni partigiane della Valsesia partecipando con arditezza a molteplici rischiose azioni. Nel corso di un pesante rastrellamento, rimasto accerchiato da soverchianti forze avversarie, incurante di ogni rischio, affrontava con risoluta determinazione l'impari lotta riuscendo ad

aprire un varco per il ripiegamento dei suoi commilitoni. Rimasto gravemente ferito, pur continuando a far fuoco con la sua arma dopo aver rifiutato ogni soccorso, veniva sopraffatto, catturato e trucidato sul posto, cadendo così eroicamente per la causa della libertà — Cavagliasco di Valduggia (Vercelli), 18 marzo 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

MICHELIN Salomon Bruno, nato il 27 aprile 1926 a Luserna San Giovanni (Torino). — Componente di una squadra di sabotatori portava a termine varie rischiose imprese rendendo così alla sua formazione preziosi servizi. Catturato e sottoposto a gravi torture, veniva fucilato, cadendo così da prode. — Castagnole Piemonte (Torino), 4 marzo 1945.

RIZZETTO Pietro, nato il 29 agosto 1922 in Moriago (Treviso). — Accorso fra i primi nelle file partigiane si distingueva per i suoi elevati sentimenti di fede nella libertà e per le sue doti di coraggioso combattente in varie azioni di guerra. Accerchiato, mentre rientrava da un'azione portata a termine a Crocetta del Montello, col fuoco della sua arma respingeva fieramente l'intimazione di resa finchè, sopraffatto dal numero, offriva alla Patria la sua giovane vita. — Zona di Combai (Veneto), 4 giugno 1944.

CROCI

CARAZZO Egidio, nato il 2 settembre 1923 in Lenta (Vercelli). — Già in servizio nell'Esercito, si univa, dopo l'armistizio, alle formazioni partigiane e prendeva parte a varie ardite imprese sempre battendosi validamente fino all'estremo sacrificio per il bene della Patria. — Baraggia (Vercelli), 25 aprile 1945.

MENEGHEL Albino, nato l'11 giugno 1923 in San Biagio di Callalta (Treviso). — Partecipava volontariamente, sempre distinguendosi, a varie rischiose imprese del movimento clandestino della Resistenza. Durante i combattimenti dell'insurrezione finale, nel generoso tentativo di consentire lo sganciamento di alcuni suoi commilitoni minacciati alle spalle, colpito a morte, cadeva al grido di viva l'Italia libera. — Veneto, 1° maggio 1944 - 1° maggio 1945.

(5504)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1974, n. **317**.

Norme applicative del regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 30 marzo 1973.

Nell'ambito del piano di cui al precedente comma, le regioni elaborano programmi regionali di intervento e provvedono alla loro attuazione. I programmi regionali anzidetti saranno trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il coordinamento.

Per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1974, lire 30.000 milioni per l'esercizio 1975, lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e lire 20.000 milioni per l'esercizio 1979.

Alla ripartizione dei fondi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo ai programmi regionali di cui al secondo comma del presente articolo, d'intesa con le regioni interessate.

Art. 2.

Le richieste di intervento per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, nonchè per lo svolgimento delle attività di provvista del materiale di propagazione, sono trasmesse dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate del proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica delle singole iniziative, nel quadro delle realtà produttive locali esistenti e di quelle conseguenti agli interventi promossi dal piano agrumicolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede agli interventi, di intesa con le regioni interessate, in merito alle singole richieste.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — MORO — GIOLITTI — COLOMBO — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 6 luglio 1974, n. **318**.

Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, lettera *c*), e nell'ultimo comma la cifra « 20.000.000 » è sostituita dalla cifra « 100.000.000 ».

Art. 2.

L'articolo 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

Quando le macchine sono installate in località diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Le località in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 3.

All'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai gestori delle ricevitorie cui è aggregata una collettoria compete, sull'importo delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5 per cento, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore. Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria, la base imponibile è diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria.

I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:

a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4 per cento, di cui il 75 per cento deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese. Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.

La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorra, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;

b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore è persona diversa dall'esercente, a questo ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese, il 75 per cento dell'aggio liquidato al collettore;

c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonchè della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione.

In casi particolari, il Ministero delle finanze può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere *a*) e *b*), per ciò che concerne la parte spettante al titolare del locale ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 24 novembre 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **319**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971 e l'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso a Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.

Art. 3.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 87 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 120 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — ZAGARI — GIOLITTI — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.

I Governi contraenti,

Riconoscendo che l'applicazione delle conoscenze scientifiche all'economia moderna è indispensabile per il progresso industriale e per il generale benessere dei popoli dei loro Paesi;

Considerando che la creazione di un Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (qui di seguito chiamato « Istituto »), destinato principalmente ad assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti e a facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica, stimolerà il progresso per un migliore adattamento delle conoscenze scientifiche all'economia moderna;

Considerando che i lavori preparatori per la creazione dell'Istituto sono stati effettuati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e che in data 7 luglio 1970 il Consiglio di tale Organizzazione ha invitato i Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione ad esaminare la possibilità di partecipare all'Istituto;

Considerando che i Governi contraenti hanno convenuto di creare l'Istituto come un ente a composizione mista, intergovernativa e privata, con scopi scientifici e di insegnamento e senza fini di lucro;

Preso atto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha accettato le disposizioni relative ai compiti alla stessa affidati, contenute nella presente convenzione e nell'allegato statuto,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Creazione dell'Istituto

Con la presente convenzione viene costituito l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, come ente a composizione mista intergovernativa e privata, senza fini di lucro, destinato all'insegnamento ed alla scienza, il cui principale scopo è quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Articolo 2.
Disposizioni applicabili

L'Istituto è disciplinato dalla presente convenzione, dallo statuto allegato (qui di seguito denominato lo « statuto »), dal regolamento interno, dal regolamento finanziario, dal regolamento del personale nonchè dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell'Istituto.

Articolo 3.
Contribuzioni dei Governi

(1) Il finanziamento dell'Istituto è assicurato in conformità all'articolo 20 dello statuto.

(2) I Governi contraenti si impegnano a versare annualmente all'Istituto un contributo finanziario in valute convertibili, il cui ammontare globale è determinato dall'assemblea generale conformemente all'articolo 8 (1) (*c*) dello statuto. La ripartizione di tale somma globale è:

(*a*) effettuata conformemente ad una scala di ripartizione fissata ogni anno e direttamente proporzionale al prodotto nazionale lordo, al costo dei fattori (detratto un 10 per cento per ammortamenti), rilevato negli ultimi tre anni solari per i quali siano disponibili dati statistici e convertito in un'unità di conto comune sulla base della media dei tassi ufficiali del cambio nei tre anni considerati;

(*b*) eventualmente corretta, affinchè nessun Governo contraente sia tenuto a contribuire per una somma superiore al 30 per cento del contributo totale.

(3) I Governi contraenti possono versare ulteriori contribuzioni all'Istituto nella misura che essi ritengono opportuna, sempre che il contributo di ciascun Governo contraente non raggiunga una somma superiore al 30 per cento della somma globale fissata conformemente al paragrafo (2) del presente articolo, senza il consenso degli altri Governi contraenti.

Articolo 4.
Privilegi e immunità

L'Istituto ha personalità giuridica. Esso ha, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquistare e vendere beni mobili e immobili, nonchè di stare in giudizio. Il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, si impegna a concludere con l'Istituto un accordo internazionale bilaterale — relativo allo *status*, ai privilegi e alle immunità dell'Istituto stesso e del suo personale — da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in base al disposto dell'articolo 8 (1) (*i*) dello statuto.

Articolo 5.

Ricostituzione dell'Istituto

Con le modalità previste nell'articolo 24 dello statuto, l'Istituto può essere a qualsiasi momento ricostituito in un ente non governativo, sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. La personalità giuridica dell'Istituto dopo la sua trasformazione sarà riconosciuta dallo Stato sul territorio del quale avrà luogo la ricostituzione.

Articolo 6.

Scioglimento

Nel caso in cui l'Istituto sia messo in liquidazione, le sue attività verranno chiuse da liquidatori, nominati in conformità di quanto è disposto nell'articolo 8 (2) (*i*) dello statuto. Essi procederanno alla liquidazione degli averi dell'Istituto e all'estinzione delle sue obbligazioni. Tutte le eccedenze saranno ridistribuite fra i Governi contraenti in proporzione al totale delle contribuzioni versate all'Istituto da ciascuno di essi; tali eccedenze verranno esclusivamente adoperate a fini di pubblica utilità; nessuna forma di dividendi o altra qualsiasi somma sarà versata ai membri dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del personale, funzionari, impiegati o agenti dell'Istituto, nè a persone fisiche o giuridiche che abbiano un qualsiasi interesse personale o privato nelle attività dell'Istituto. L'onere dell'eventuale disavanzo sarà assunto dai Governi contraenti nella stessa proporzione di quella utilizzata per il calcolo delle rispettive contribuzioni relative all'esercizio in cui avrà luogo lo scioglimento dello Istituto.

Articolo 7.

Controversie

(1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o più Governi contraenti circa diritti o doveri riferentisi all'Istituto sarà sottoposta alla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che, a tal fine, potrà essere adita a domanda di una qualsiasi delle parti.

(2) Prima dello scadere di due mesi dalla data alla quale una delle parti avrà notificato all'altra che esiste, a suo avviso, una controversia, le parti possono decidere, di comune accordo, di non adire la Corte internazionale di giustizia e di sottoporre la controversia a un giudizio arbitrale o di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente detto termine, ciascuna parte può portare la controversia alla decisione della Corte.

Articolo 8.

Firma e ratifica, accettazione o approvazione

(1) La convenzione rimane aperta alla firma dei Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito nel comma (3) di questo articolo.

(2) La convenzione sarà perfezionata con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dei Governi firmatari nei modi previsti dalle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

(3) La convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sempreché fra i quattro strumenti figuri anche quello depositato dal Governo dello Stato sul cui territorio è stabilita la sede dell'Istituto, alla data del predetto deposito, conformemente all'articolo 2 dello statuto. Quando la presente convenzione sarà stata firmata da almeno quattro Governi, ivi incluso quello dello Stato sul cui territorio è stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, i Governi firmatari — in attesa della sua entrata in vigore nel modo previsto qui sopra — applicheranno la convenzione a titolo provvisorio entro i limiti consentiti dalle rispettive norme costituzionali e conformemente alla loro legislazione interna.

(4) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, alle condizioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo, la convenzione stessa diverrà operante nei confronti di ciascun Governo firmatario che la ratificherà, la accetterà o la approverà successivamente, a decorrere dalla data in cui tale Governo depositerà il rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 9.

Adesione

(1) I Governi di tutti gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici potranno aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore.

(2) L'assemblea generale dell'Istituto, con decisione adottata conformemente all'articolo 8 (1) (*f*) dello statuto, potrà invitare qualsiasi altro Governo ad aderire alla presente convenzione, alle condizioni che essa stessa determinerà.

(3) L'adesione si effettuerà mediante il deposito del relativo strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e diventerà effettiva alla data di tale deposito.

Articolo 10.

Durata della convenzione

(1) La convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato sino a che essa non venga a cessare o non sia denunciata come è previsto qui di seguito.

(2) La convenzione cesserà dopo 30 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'Istituto avrà notificato al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici l'avvenuto adempimento delle formalità necessarie per effettuare la ricostituzione dell'Istituto prevista nell'articolo 24 dello statuto.

(3) Dopo la definitiva liquidazione delle attività dell'Istituto nei modi previsti al precedente articolo 6, la convenzione sarà considerata estinta al momento in cui il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici effettuerà la notifica prevista all'articolo 13 (*i*) della presente convenzione.

(4) Dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, ogni Governo contraente avrà la facoltà di denunciarla mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Tale denuncia prenderà effetto alla fine dell'anno finanziario che segue quello in cui essa è stata notificata. La denuncia della convenzione da parte di uno o più Governi contraenti non ne infirma la validità rispetto agli altri Governi contraenti.

Articolo 11.
Prosecuzione di determinati obblighi

Il Governo contraente che recede dalla presente convenzione rimane giuridicamente debitore dell'Istituto per tutte le contribuzioni finanziarie che si era impegnato a versare e che non ha ancora versate e rimane vincolato agli obblighi assunti in base agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Articolo 12.
Emendamenti

(1) La presente convenzione può essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato.

(2) Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.

Articolo 13.
Notifiche

Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notificherà quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonchè al direttore generale dell'Istituto:

(*a*) tutte le firme;

(*b*) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

(*c*) l'entrata in vigore della presente convenzione;

(*d*) il deposito di tutti gli strumenti di adesione;

(*e*) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione;

(*f*) la ricostituzione dell'Istituto prevista all'articolo 5;

(*g*) la cessazione della convenzione ai sensi dello articolo 10 (2);

(*h*) ogni denuncia notificata ai sensi dell'articolo 10 (4);

(*i*) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.

Articolo 14.
Registrazione

Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici procederà alla registrazione della presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 15.
Norme transitorie

(1) Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all'articolo 8 (3) della presente convenzione, l'assemblea generale può chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto — conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto — e più specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale può, inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione.

(2) L'Istituto solleverà l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilità ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'è detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sarà verificata la perdita o sarà insorta la responsabilità.

(3) Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sarà accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto.

IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione.

FATTO a Parigi, addì sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito.

Per la Repubblica austriaca:
Dr. Carl H. BOBLETER

Per la Repubblica francese:
François VALÉRY

Per la Repubblica federale di Germania:
Hans Carl GRAF VON HARDENBERG

Per la Repubblica italiana:
Francesco CAVALLETTI

Per il Regno dei Paesi Bassi:
Johan KAUFMANN

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
(subject to ratification)
John CHADWICK

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA

Articolo 1.
Scopi

L'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (che qui di seguito verrà chiamato « Istituto ») è un ente destinato all'insegnamento ed alla scienza il cui scopo principale è quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Articolo 2.
Sede

La sede dell'Istituto è stabilita nella città di Milano sul territorio della Repubblica italiana.

Articolo 3.

Poteri

L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, può compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse — ma non in senso limitativo — le attività elencate qui di seguito:

(*a*) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione;

(*b*) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi;

(*c*) concedere diplomi ed altri attestati analoghi;

(*d*) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi;

(*e*) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonché utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.

Articolo 4.

Carattere non lucrativo

L'Istituto è un ente senza capitale sociale e senza fini di lucro, organizzato e gestito esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal precedente articolo 1; nessuna quota dei suoi utili lordi o netti può andare a profitto di una qualsiasi persona fisica o giuridica. Nessun membro del personale, consulente, funzionario, docente, impiegato, agente, membro dell'Istituto o altra persona fisica o giuridica può trarre o maturare il diritto di trarre un qualsiasi profitto pecuniario dalle attività svolte dall'Istituto, salvo la ragionevole rimunerazione dei servizi prestati. All'Istituto è fatto esplicito divieto di svolgere opera di propaganda o di compiere atti che tendano in altra guisa ad influire sulla legislazione, nonché di interferire in campagne politiche di qualsiasi genere o di parteciparvi in una qualsiasi maniera.

Articolo 5.

Membri

(1) Sono membri dell'Istituto tutti i Governi parti della convenzione.

(2) Le persone fisiche, le società, le associazioni, le fondazioni o altre entità, eccettuati i Governi, acquistano la qualità di membro purché soddisfino congiuntamente le condizioni seguenti:

(*a*) siano accettati come membri dall'assemblea generale;

(*b*) accettino di assumere gli obblighi inerenti alla qualità di membro;

(*c*) versino o si impegnino a versare, in valuta convertibile e quale contributo annuale per un periodo minimo di tre anni, una somma pari ad almeno 10.000 unità di conto AME (Accordo monetario europeo).

(3) Se una persona fisica o giuridica versa o si impegna a versare all'Istituto una somma ricevuta o a lei promessa, per scopi corrispondenti a quelli dell'Istituto, da un'altra persona fisica o giuridica, l'assemblea generale, a richiesta di quest'ultima persona, agente nella sua qualità di fonte primaria del contributo, deve considerare che l'ammontare del versamento così effettuato o promesso sia conteggiato in favore della persona fisica o giuridica effettiva erogatrice della somma ai fini del calcolo della contribuzione minima versata o da versare a termine del comma 2 (*c*) del presente articolo.

(4) Due o più persone fisiche, società, associazioni, fondazioni o altre entità esclusi i Governi, che desiderino versare o impegnarsi a versare insieme una somma non inferiore alla contribuzione minima stabilita al paragrafo 2 (*c*) del presente articolo, possono ottenere congiuntamente la qualità di membro, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e possono esercitare, sempre congiuntamente e mai individualmente, i diritti inerenti alla qualità di membro dell'Istituto.

(5) I membri non governativi che, negli anni successivi al primo triennio di partecipazione, versino o promettano di versare il contributo minimo richiesto per la qualità di membro, mantengono tale qualità senza alcun ulteriore intervento dell'assemblea generale.

(6) Ogni membro governativo è considerato essersi ritirato dall'Istituto alla data alla quale produce effetto la denuncia della convenzione da parte del Governo in questione. Ogni membro non governativo può ritirarsi dall'Istituto in qualsiasi momento, mediante notifica della sua intenzione di recesso al direttore generale. Tale membro cessa di far parte dell'Istituto e decade da ogni suo diritto alla data di ricezione della notifica di recesso, o alla data precisata nella notifica, se tale data è posteriore a quella di ricezione. I membri recedenti, governativi o non governativi, sono tenuti a versare all'Istituto l'intero ammontare delle contribuzioni promesse.

Articolo 6.

Organi

I principali organi dell'Istituto sono:

(*a*) l'assemblea generale;

(*b*) il consiglio di amministrazione;

(*c*) il direttore generale.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7.

Composizione

L'assemblea generale è composta da tutti i membri dell'Istituto. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici può essere rappresentata alle riunioni dell'Assemblea Generale ma non ha diritto di voto.

Articolo 8.

Poteri

(1) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, e sempreché in tale maggioranza figurino i voti unanimi di tutti i membri governativi dell'Istituto, può esercitare i seguenti poteri:

(*a*) adottare il regolamento interno e il regolamento finanziario dell'Istituto;

(*b*) nominare il direttore generale e fissare la durata del suo mandato;

(*c*) determinare il minimo della contribuzione globale annua dei membri governativi;

(*d*) approvare il programma e il bilancio annuali dell'Istituto;

(*e*) determinare l'ammontare massimo dei contributi, che saranno richiesti ai Governi per ogni programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, adottato conformemente al paragrafo 2 (*c*) del presente articolo;

(*f*) invitare i Governi non membri ad aderire alla convenzione, conformemente all'articolo 9 (2) della convenzione stessa, e determinare le condizioni dell'adesione;

(*g*) accogliere le domande di acquisto della qualità di membro conformemente all'articolo 5;

(*h*) determinare l'ammontare di cui ogni membro non governativo può aumentare il proprio contributo;

(*i*) approvare il testo dell'accordo di sede che sarà stipulato fra l'Istituto e il Governo dello Stato sul territorio del quale è situata la sede dell'Istituto;

(*j*) fissare il massimo ammontare dei debiti che l'Istituto può contrarre;

(*k*) emendare il presente statuto, nei limiti in cui tali emendamenti sono compatibili con la convenzione;

(*l*) delegare al consiglio di amministrazione per un periodo determinato uno qualsiasi dei suoi poteri, ad esclusione di quelli indicati alle lettere (*k*), (*l*) e (*n*) del presente paragrafo (1) ed alle lettere (*a*) e (*j*) del paragrafo (2) ed al paragrafo (3) del presente articolo, e ad esclusione dei poteri di modificare o revocare ogni decisione adottata in virtù di tali poteri;

(*m*) sciogliere l'Istituto;

(*n*) ricostituire l'Istituto in un ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato.

(2) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, può esercitare i seguenti poteri:

(*a*) fissare il numero dei membri del consiglio di amministrazione in conformità all'articolo 11;

(*b*) fissare la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione;

(*c*) approvare i programmi indicativi triennali, contenenti il preventivo di spesa, e proporre per ciascuno di tali programmi la ripartizione proporzionale del finanziamento che dovranno fornire rispettivamente i membri governativi, quelli non governativi e le altre fonti;

(*d*) nominare i revisori dei conti;

(*e*) approvare la relazione dei revisori dei conti e i conti dell'Istituto;

(*f*) approvare la relazione annuale che le viene presentata;

(*g*) istituire organismi ausiliari;

(*h*) incaricare il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24 (1), di presentarle una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto;

(*i*) nominare i liquidatori;

(*j*) esercitare tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Istituto, ad esclusione di quanto è previsto nel precedente paragrafo (1);

(*k*) adottare le decisioni su tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione, a richiesta di quest'ultimo;

(*l*) risolvere ogni questione di procedura dell'assemblea generale.

(3) L'assemblea generale elegge i membri del consiglio di amministrazione, conformemente a quanto è disposto dall'articolo 10 (5). Prima delle elezioni, ciascun candidato deve indicare il nome del sostituto che farà le sue veci in quelle riunioni alle quali egli non potrà intervenire personalmente.

Articolo 9.
Riunioni

La prima riunione dell'assemblea generale sarà convocata dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dovrà svolgersi nel mese successivo alla data in cui la convenzione sarà applicata a titolo provvisorio conformemente all'articolo 8 (3) della convenzione stessa. L'assemblea generale tiene una riunione annuale e delle riunioni straordinarie che saranno convocate e si svolgeranno secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

Articolo 10.
Diritto di voto

(1) Ogni membro ha diritto ad un voto per ogni 10.000 unità di conto AME versate o promesse come contribuzione annuale.

(2) Se l'ammontare effettivo del contributo o dell'impegno di un membro non governativo risulta maggiorato di una somma qualsiasi da ricevere in base alla legislazione fiscale ad esso applicabile, per il calcolo dei voti di cui tale membro dispone all'assemblea generale, l'ammontare del contributo o dell'impegno del membro è considerato maggiorato della predetta somma.

(3) Il consiglio di amministrazione determina il numero dei voti di cui ogni membro dispone in relazione alle contribuzioni versate come previsto all'articolo 5 (3).

(4) I membri possono esercitare i diritti di voto derivanti da una contribuzione promessa, ma non pagata:

(*a*) durante un periodo di sei mesi dalla data in cui diviene esigibile la somma promessa, quando la contribuzione promessa da un membro non governativo serve a quest'ultimo per acquistare la qualità di membro ai sensi dell'articolo 5 (2);

(*b*) durante un periodo di sei mesi dalla data dell'impegno assunto verso l'Istituto, per ogni altra contribuzione.

Dopo lo scadere del periodo dei sei mesi possono essere esercitati soltanto i diritti di voto relativi a somme effettivamente versate all'Istituto.

(5) Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, ogni membro può concentrare tutti i voti di cui dispone su un solo candidato o ripartirli fra due o più candidati. Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.
Composizione

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato di volta in volta dall'assemblea generale, ma non può essere inferiore a 5 o superiore a 25. Sono eleggibili al consiglio i membri dell'Istituto, le persone da questi ultimi designate, nonché altre persone scelte in funzione dell'attività che esse esercitano nei

settori dell'insegnamento, della tecnologia, dell'industria, della scienza e della pubblica amministrazione. Nell'eleggere i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale deve tener conto dei vantaggi che comporta l'inclusione nel detto organo di persone provenienti dalle varie regioni geografiche rappresentate dai membri dell'Istituto. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici può essere rappresentata alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non ha diritto di voto.

Articolo 12.

Durata delle funzioni

I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. L'assemblea generale avrà cura di mantenere la continuità nella composizione del consiglio.

Articolo 13.

Poteri

Nell'ambito della politica determinata dall'assemblea, il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:

(*a*) assicura la gestione dell'Istituto;

(*b*) studia il programma ed il bilancio annuali, nonché il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, prima di sottoporlo all'assemblea generale;

(*c*) adotta il regolamento del personale e le altre disposizioni regolamentari che non sono di competenza dell'assemblea generale;

(*d*) autorizza l'acquisto, la locazione ed ogni altra forma di possesso esclusivo o congiunto, l'ipoteca, la vendita ed ogni altra forma di alienazione di beni mobili ed immobili, nonché l'investimento, il reinvestimento e le altre operazioni relative a tali beni;

(*e*) al fine di far fronte alle spese impegnate, autorizza i mutui nonché la formazione, la sottoscrizione e l'emissione di effetti cambiari o di altri titoli relativi alle obbligazioni pecuniarie assunte;

(*f*) esercita i poteri che gli sono specificamente assegnati dallo statuto;

(*g*) esercita i poteri che gli sono delegati dall'assemblea.

Articolo 14.

Diritto di voto

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 15.

Nomina e funzioni

(1) Il direttore generale è nominato dall'assemblea generale che fissa la durata del suo mandato.

(2) Il direttore generale è il rappresentante legale e il capo dei servizi dell'Istituto.

(3) Il direttore generale assume il personale dell'Istituto. Per la nomina dei docenti e di altro personale a livello professionale, consulta preventivamente il consiglio di amministrazione.

(4) Il direttore generale fissa le qualifiche richieste per l'ammissione agli studi o ai lavori presso l'Istituto, nonché il numero dei posti disponibili e le modalità di ammissione. Nel determinare le qualifiche e le modalità di ammissione dei candidati, il direttore generale tiene presenti gli obiettivi internazionali dell'Istituto.

(5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale si conforma alle grandi linee tracciate dall'assemblea generale e alle direttive del consiglio di amministrazione. Egli sottopone ogni anno all'assemblea generale una relazione sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Istituto.

Articolo 16.

Funzioni internazionali

Ogni membro si impegna a rispettare il carattere strettamente internazionale delle funzioni del direttore generale, dei funzionari e degli agenti, i quali non possono chiedere né ricevere istruzioni da alcun membro, governativo o non governativo, né da altri Governi non membri dell'Istituto, né da autorità allo stesso estranee.

I GRUPPI CONSULTIVI

Articolo 17.

Composizione e funzioni

Con l'approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale può istituire uno o più gruppi consultivi per assisterlo o per assistere, a seconda dei casi, il consiglio di amministrazione. Con l'approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale determina anche le funzioni, la durata dell'incarico, le qualifiche richieste e le rimunerazioni dei membri del gruppo consultivo.

LINGUE

Articolo 18.

Lingue di lavoro

(1) Le lingue di lavoro dell'Istituto sono il francese, l'inglese e il tedesco. In caso di necessità, possono essere anche usate le lingue italiana e olandese: l'applicazione di tale principio nei corsi d'insegnamento dell'Istituto viene lasciata alla discrezione del direttore generale, che decide dopo aver sentito il parere del consiglio di amministrazione.

(2) L'uso dell'italiano, dell'olandese e di altre lingue non menzionate nel precedente paragrafo (1) durante una o più riunioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi, può essere autorizzato, a richiesta, dall'assemblea generale o dal direttore generale, tenuto conto dei criteri di economia imposti dal bilancio.

PROGRAMMA, BILANCIO, FINANZIAMENTO

Articolo 19.

Programma e bilancio

Il direttore generale elabora il programma e il bilancio annuali nonché il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, che sono presentati al consiglio di amministrazione e sottoposti all'assemblea generale. Le attività svolte da altre organizzazioni saranno tenute nel debito conto per evitare inutili ripetizioni.

Articolo 20.

Finanziamento

Le finanze dell'Istituto sono costituite da:

(*a*) contribuzioni dei membri;

(*b*) tasse di iscrizione ed altre somme dovute dalle persone che compiono studi presso l'Istituto;

(*c*) ogni altra entrata compatibile con gli obiettivi dell'Istituto accettata o autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 21.

Obbligazioni

Ogni membro è di diritto debitore verso l'Istituto per il totale di quanto ha promesso di versare conformemente alle condizioni dell'impegno assunto.

Articolo 22.

Revisori dei conti

La contabilità dell'Istituto è sottoposta al controllo di un consiglio composto da tre revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili. Uno dei tre posti del consiglio dei revisori dei conti è rinovato ogni anno. La durata delle funzioni dei primi tre revisori eletti è fissata, mediante votazione, rispettivamente ad un anno, due anni, e tre anni.

Articolo 23.

Esercizio finanziario

Salvo decisione contraria dell'assemblea generale, lo esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24.

Ricostituzione

(1) l'assemblea generale può in qualsiasi momento incaricare il direttore generale di elaborare una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto, come ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato.

(2) Il direttore generale sottopone all'assemblea generale la relazione di cui al precedente comma, nella quale egli espone le diverse misure che è possibile adottare per effettuare la ricostituzione, le eventuali conseguenze giuridiche, strutturali e finanziarie che ne deriverebbero, nonché le sue raccomandazioni.

(3) Se, dopo aver esaminato la relazione del direttore generale, l'assemblea generale delibera la ricostituzione dell'Istituto, il direttore generale ne dà notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

(4) Una volta completate le formalità inerenti alla ricostituzione, il direttore generale chiede al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di notificare la ricostituzione ai sensi dell'articolo 13 (*f*) della convenzione.

Articolo 25.

Altri casi di scioglimento

L'Istituto è considerato sciolto e liquidato:

(*a*) quando tutti i Governi contraenti, meno uno, abbiano denunciato la Convenzione; ovvero

(*b*) quando l'assemblea generale ne abbia deliberato lo scioglimento.

A seguito di quanto precede, l'Istituto sarà considerato estinto a tutti i fini eccettuate le attività inerenti alla sua liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26.

Controversie

(1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o più membri non governativi circa i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione all'Istituto sarà regolata, in base alle norme di conciliazione e di arbitrato della Camera internazionale di commercio, da uno o più arbitri designati conformemente alle predette norme.

(2) In ogni controversia insorta come esposto nel precedente paragrafo (1), le parti, entro due mesi dalla data alla quale una di esse avrà fatto conoscere all'altra che esiste una controversia, possono decidere di comune accordo di non sottoporre la controversia all'arbitrato previsto dal paragrafo (1), ma di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente il predetto termine, la parte che lo desideri può iniziare la procedura indicata nel paragrafo (1).

Articolo 27.

Emendamenti

Il presente statuto può essere emendato conformemente all'articolo 8 (1) (*k*). Il direttore generale notifica a tutti i membri e al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ogni emendamento apportato al presente statuto.

ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.

Considerando che l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (l'« Istituto ») è stato creato dalla convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (la « convenzione ») firmata il 6 ottobre 1971;

Considerando che l'articolo 2 dello statuto dell'Istituto (lo « statuto ») prevede che la sede dell'Istituto sia situata nella città di Milano, Repubblica italiana;

Considerando che la città di Milano ha convenuto di fornire per la sede dell'Istituto i locali composti di immobili, cortili e giardini conosciuti sotto il nome di collegio delle Stelline, proprietà della città di Milano; e nel caso in cui l'Istituto avesse a richiedere locali supplementari, la città ha convenuto di fornirne altri nella città della Scienza a Gorgonzola in accordo con l'Istituto (ciascuno di detti locali o entrambi quando saranno occupati dall'Istituto saranno qui appresso indicati la « sede »);

Considerando che il Governo della Repubblica italiana (il « Governo ») si è offerto di concedere le facilitazioni, i privilegi e le immunità previste nel presente accordo;

Considerando che l'assemblea generale dell'Istituto, conformemente all'articolo 8 (1) (*i*) dello statuto, ha approvato il testo del presente accordo;

Il Governo e l'Istituto hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Personalità giuridica

L'Istituto ha personalità giuridica. Esso ha, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.

Articolo 2.

Disposizioni e giurisdizione applicabili all'Istituto

(1) Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede ad eccezione dei rapporti giuridici disciplinati dalle norme dell'Istituto, quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione.

(2) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, i rapporti giuridici regolati dalle norme dell'Istituto quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione, non sono sottoposti alla giurisdizione italiana, ad eccezione dei casi nei quali l'Istituto abbia espressamente rinunciato a detta immunità.

(3) I beni dell'Istituto, destinati alla realizzazione dei suoi fini ufficiali, sono esenti da qualsiasi provvedimento di requisizione, espropriazione e sequestro conservativo. Nessun atto di esecuzione forzata potrà aver luogo sui beni essenziali alle attività ufficiali dell'Istituto.

Articolo 3.

Inviolabilità e protezione

(1) La sede, gli archivi ed i documenti dell'Istituto sono inviolabili.

(2) Il direttore generale impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

(3) Le competenti autorità italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Istituto, ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Istituto.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo relative alla inviolabilità non si applicano alla parte dell'Istituto in cui vivono il personale e gli allievi. In caso di incendio o altro sinistro che esiga misure immediate di protezione, si presume il consenso del direttore generale per ogni accesso necessario nei locali della sede.

Articolo 4.

Servizi pubblici

(1) Le competenti autorità italiane faranno in modo di assicurare che l'Istituto sia fornito dei necessari servizi pubblici.

(2) Ove il gas, l'elettricità, l'acqua o gli altri servizi siano forniti dai competenti servizi pubblici italiani, o da enti da essi controllati, l'Istituto beneficerà di tariffe che non saranno superiori a quelle applicate ad università o ad istituti scientifici situati nella zona di Milano.

Articolo 5.

Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, divieto e regolamento finanziario:

(*a*) l'Istituto può, nella misura necessaria all'adempimento dei propri obblighi, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta;

(*b*) l'Istituto può, per scopi ufficiali, trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonché convertire ogni moneta posseduta in qualsiasi altra moneta.

Articolo 6.

Regime fiscale e doganale

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibili dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni.

(2) Il materiale, le attrezzature, le pubblicazioni scientifiche e culturali, come pure le registrazioni radiofoniche e televisive e i film, esportati o importati dall'Istituto per usi ufficiali all'interno della sede stessa, sono esenti dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione od all'esportazione.

(3) L'Istituto è esonerato dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Istituto, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

(4) Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Istituto è esonerato dall'imposta sulla cifra d'affari (IGE) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, film di importo superiore a lire trecentomila.

(5) L'Istituto gode dell'esenzione o del rimborso delle imposte di consumo sull'energia elettrica ed il gas, per l'illuminazione ed il riscaldamento, consumati per le attività ufficiali dell'Istituto, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato.

(6) I beni importati in esenzione dai diritti doganali (dazi), imposte e tasse ai sensi del presente articolo, non possono essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, né utilizzati per altri fini, senza l'autorizzazione preventiva delle competenti autorità italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali (dazi), imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali (dazi), imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul detto valore ed in base alle aliquote vigenti alla data della cessione.

(7) Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Articolo 7.

Riunioni

Il Governo riconosce all'Istituto il diritto di convocare e tenere riunioni nella propria sede e, d'accordo con le competenti autorità italiane, in altri luoghi sul territorio della Repubblica italiana. Il Governo adotterà le misure necessarie ad assicurare che, nel corso di tali riunioni, non sia posto alcun ostacolo alla libertà di parola.

Articolo 8.

Pubblicazioni

Il Governo riconosce il diritto dell'Istituto a pubblicare i risultati delle ricerche svolte dall'Istituto.

Articolo 9.

Status dei membri del personale

(1) I membri del personale dell'Istituto godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, ivi compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli.

(2) I membri del personale dell'Istituto, che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità:

(*a*) immunità dal sequestro del loro bagaglio personale e del bagaglio ufficiale in loro possesso;

(*b*) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identità prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;

(*c*) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Istituto avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;

(*d*) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese in cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento e entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Istituto, in esenzione di dogana e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale ed una per la sua famiglia, acquistati, alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;

(*e*) diritto di esportare, nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;

(*f*) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennità che vengono loro versati dall'Istituto a titolo di rimunerazione; detta esenzione verrà anche applicata a tutti i salari, emolumenti ed indennità che vengono versati dall'Istituto ai titolari di cariche dell'assemblea generale, ai titolari di cariche ed ai membri del consiglio di amministrazione, alla condizione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto;

(*g*) esenzione dall'imposta di registro relativa alla locazione degli immobili adibiti alla propria abitazione;

(*h*) esenzione dagli obblighi del servizio militare.

(3) I membri del personale dell'Istituto, nonché i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità che attesti la loro qualità e che essi godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente accordo.

(4) Il direttore generale consulterà il Ministero degli affari esteri italiano sulle categorie del personale che dovrebbero beneficiare dei privilegi ed immunità previsti nel presente accordo, ed il parere del Ministero sarà tenuto in considerazione per la designazione di tali categorie. Il direttore generale notificherà al Governo dette categorie, nonché i nomi delle persone alle quali si applicherano tali privilegi ed immunità.

(5) Oltre ai privilegi ed alle immunità concessi al personale dell'Istituto come sopra indicato, al direttore generale dell'Istituto, se non sarà di nazionalità italiana, saranno concessi privilegi e facilitazioni non inferiori a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.

(6) I privilegi e le immunità previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovrà rinunciare all'immunità di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunità stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dello Istituto.

(7) L'Istituto ed i membri del suo personale collaboreranno con le competenti autorità italiane per facilitare il buon corso della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e prevenire qualunque abuso in relazione ai privilegi ed alle immunità concessi dal presente accordo.

Articolo 10.

Privilegi ed immunità
dei rappresentanti dei membri governativi

(1) I rappresentanti dei membri governativi dello Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

(*a*) Immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale, compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli;

(*b*) Esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalità applicabili agli stranieri;

(*c*) Le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonché agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

(2) I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale al Ministero degli affari esteri italiano.

Articolo 11.

Ingresso, soggiorno e partenza

Salva restando l'applicazione delle norme in vigore relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza, il Governo facilita l'ingresso, il soggiorno e la partenza di tutte le persone ufficialmente invitate a recarsi allo Istituto.

Articolo 12.

Definizione delle controversie

(1) L'Istituto dovrà provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo.

(2) Tutte le controversie tra l'Istituto ed il Governo relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte mediante negoziati o altro modo di risoluzione convenuto, saranno sottoposte ad un tribunale composto da tre arbitri, di cui uno scelto dal direttore generale, l'altro dal Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana ed il terzo, che presiederà il tribunale, scelto dai primi due. Nel caso in cui i primi due arbitri non riuscissero a designare di comune accordo il terzo, questi sarà designato, a domanda di una delle parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Articolo 13.

Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo informerà per iscritto l'Istituto che tutte le formalità necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

Articolo 14.

Durata dell'accordo

(1) Salva restando l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo avrà la stessa durata della convenzione.

(2) Qualora il Governo denunci la convenzione come previsto dall'articolo 10 (4), e l'Istituto decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sarà negoziato fra il Governo e l'Istituto uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunità e facilitazioni per l'Istituto, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo resterà applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo speciale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi diciannove febbraio 1972, a Roma, il presente accordo, redatto in due esemplari nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
C. GUAZZARONI

Per l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia
Il direttore generale: Jürgen SEETZEN

Roma, lì 17 febbraio 1973

Signor direttore generale,

ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia firmato il 19 febbraio 1972, e, in particolare, alle disposizioni relative alle esenzioni fiscali e doganali.

Poiché è prevedibile che l'accordo predetto non potrà essere ratificato da parte italiana prima di qualche tempo, e poiché l'Istituto ha iniziato — come noto — le sue attività già prima del 19 febbraio 1972, ho l'onore di proporre che le esenzioni su accennate trovino applicazione con decorrenza dalla predetta data.

Qualora il Governo italiano concordi con questa proposta, la presente nota e quella di risposta che Ella vorrà inviarmi costituiranno un accordo in questa materia tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia. Tale accordo formerà parte integrante del suddetto accordo di Sede del 19 febbraio 1972 ».

La prego di gradire, signor direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. ing. Jürgen SEETZEN

S. E. l'Ambasciatore
Cesidio GUAZZARONI
Direttore generale degli affari economici - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 17 febbraio 1973

Signor direttore generale,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Signor direttore generale,

ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, firmato il 19 febbraio 1972 e, in particolare, alle disposizioni relative alle esenzioni fiscali e doganali.

Poiché è prevedibile che l'accordo predetto non potrà essere ratificato da parte italiana prima di qualche tempo, e poiché l'Istituto ha iniziato — come noto — le sue attività già prima del 19 febbraio 1972, ho l'onore di proporre che le esenzioni suaccennate trovino applicazione con decorrenza dalla predetta data.

Qualora il Governo italiano concordi con questa proposta, la presente nota e quella di risposta che Ella vorrà inviarmi costituiranno un accordo in questa materia tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia.

Tale accordo formerà parte integrante del suddetto accordo di sede del 19 febbraio 1972 ».

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Cesidio GUAZZARONI

Ill.mo
Dr. ing. Jürgen SEETZEN
Direttore generale dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974, n. 320.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia, in Pisa.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa in data 26 settembre 1972, integrato con due dichiarazioni dell'11 maggio e 28 dicembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lucia, in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 89. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **321.**

Riconoscimento della personalità giuridica del convento « Teresianum » dei padri carmelitani scalzi, in Roma.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del convento « Teresianum » dei padri carmelitani scalzi, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 99. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973 verificatesi nelle provincie di Bari, Taranto e Foggia, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle nevicate dei giorni 30 novembre e 3 dicembre 1973 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Foggia - nevicate dei giorni 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre 1973:

comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Panni, Troia, Volturara Appula, Volturino, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Bovino per le località Ischia, Scalella, Cervaro, Mezzana, Valle Verde, Creta Rossa, Monte Pedale, Masseriola, Iancoppa, Solecchia, Monte Vergine;

comune di Candela per le località Croce, Carnaleta, Grotte S. Angelo, Grotticelle, Acqua Bianca, Posta Fissa, Pisciali, Canestrello, Serre, Giardino, S. Gennaro, Costa di Bora, Pescara, Fontana Falco;

comune di Carlantino per le località Camarda, Pianelli, Valmastrano, Vigna Vecchia, Carello, Isca Spagnola, Ischia Pisana, Lincotto, Baccari;

comune di Casalnuovo Monterotaro per le località Mezza S. Anna, Macchione, Fontana Pelliccia, Mancini, Sterpara, Piana, Fontana Miletta, Posta Puttana, D'Ardes, S. Lorenzo, Creta Rossa, Pisarra, Monterotaro, Caprareccia, Tesoro, Vignali, Montello, Pagliara, Posticchio, Ortaglie, Ferritto;

comune di Castelluccio dei Sauri per le località Cisterna, Posta Cisterna, Cisternola I, Cisternola II, Pozzo Buono, Monistalle, Inverse, Crocecchia, Vignale, Mezzana Troiano;

comune di Castelluccio Valmaggiore per le località Marzellina, Piano S. Angelo, Varo, Piano del Monaco, Mezzana Sarno, Spaccasardi, Pezzo dell'Aia, Creta Bianca;

comune di Cerignola per le località Toro, Belmantello, Fontanelle, Torricelli, Forcone, Tre Titoli, Ragucci, Pavoni, Pozzoterraneo, Torretta, Demoni, Pozzomonaco, Pozzomonachiello, Cafora, Topporusso, S. Giovanni di Zezza, S. Giovanni Graziani, Sor Ciro, Lagnano, Borgo Libertà, Torre Alemanna, Profico, Feudo del Pero, Stingeta, Novelli, Mezzana La Terra, Ciminarella, S. Stefano, Montarcucci, Coccia, Lamioni, Fontana del Bue, Fontana Figura, S. Giovanni in Fonte, Catenaccio, Bellaveduta;

comune di Deliceto per le località Tremoleto, Tagliata, Pozzo delle Vigne, Masserìa Barone, La Potrina, Masseriole;

comune di Lucera per le località S. Annunzia, Fratta a Coppie, Seggio Quatraro, Tiro a Segno, Guardiola, Carmine Vecchio, Carpentieri, Percettore, Fico di Fronte al Seggio, Quadrofico, Bastìa, Limiti di Bastìa, Mezzana Grande, Torre Mazza, Le Cruste, Valle Cruste, Fontana Anticaglia, Chinco, Padulecchia, Sterparo, Parisa, Bufala Paglietta;

comune di Orta Nova per le località Valle Scodella, Marchitto, Quaglietta S. Marco, S. Spirito, Tre Confini, Durando, Cirillo, Cavallerizza, Torre Giordano;

comune di Pietra Montecorvino per le località Fornelli, Terragnola, Iuvara, S. Nicola, Altopiano, Torretta, Pezza della Chiesa, S. Paolo, S. Lucia, Coppa Civitamare, Doncicco, Olivella, Vadobianco, Mezzana, Mezzanella, Carpino, Serra S. Lucia, Vallone Cupo, Piano Defensa, Macchia, Acquasalsa;

comune di Stornara per le località Tratturo e Bosco;

comune di Stornarella per le località Le Vigne, Crusta, Demanio, Gavitella, Pozzelle, Pasquariello, S. Spirito, Ferruso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 gennaio 1968, n. 212, con il quale è stato modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'Ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1971 riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti del predetto Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori su richiamato ai sensi dello art. 12 dello statuto dell'Ente stesso;

Viste le designazioni degli enti ed amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, è composto come segue:

Genzini dott. Camillo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, con funzioni di presidente;

Molesini rag. Gianfranco, in rappresentanza del comune di Cremona;

Fornari geom. Giuseppe, in rappresentanza della amministrazione provinciale di Cremona.

Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Modificazione della denominazione sociale della società « Auditing Italia S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione e trasferimento della sede sociale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1972 con il quale la società « Auditing Italia S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 4 dicembre 1973 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.p.a. » ed ha trasferito la sede in Roma, nonchè la successiva comunicazione-istanza del 31 dicembre 1973;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione e della sede sociale;

Decreta:

La denominazione e la sede sociale della società « Auditing Italia S.p.a. », con sede in Milano, sono modificati in « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.p.a. », con sede in Roma.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 16 novembre 1972 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1974.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari dei distretti della corte di appello di Milano e della corte di appello di Roma, verificatosi — per quanto riguarda il primo dei cennati distretti, dal 16 maggio al 3 giugno 1974 e relativamente al secondo distretto, dal 25 maggio al 18 luglio 1974 — per effetto dell'astensione dal lavoro degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i rispettivi sopra indicati periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1974

Il Ministro: ZAGARI

(6394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.554.704, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.204.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.984.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.050.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033/M)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.455.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034/M)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.706.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035/M)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.007.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036/M)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.599.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037/M)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.171.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038/M)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.176.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039/M)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.626.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040/M)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.301.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041/M)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.784.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042/M)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.124.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043/M)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 42.021.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044/M)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.281.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045/M)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.800.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.699.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.539.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048/M)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.186.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3049/M)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.793.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3050/M)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.679.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051/M)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.270.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3052/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.834.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3053/M)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.243.572, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3054/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.060.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutaunte ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3055/M)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.396.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3056/M)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.046.145, per la copertura del disavanzo economico del del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3057/M)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.944.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3058/M)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.770.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3059/M)

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.647.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3060/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 6 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,15	646,15	647,30	646,15	643,50	646,10	646,10	646,15	646,15	646,15
Dollaro canadese	660,70	660,70	660,70	660,70	657 —	660,60	660,25	660,70	660,70	660,70
Franco svizzero	220,37	220,37	220,70	220,37	217,50	220,35	220,20	220,37	220,37	220,37
Corona danese	108,82	108,82	108,95	108,82	108,35	108,80	108,85	108,82	108,82	108,82
Corona norvegese	120,07	120,07	120,10	120,07	119,25	120,05	120,15	120,07	120,07	120,07
Corona svedese	148,36	148,36	148,50	148,36	147,50	148,40	148,35	148,36	148,36	148,36
Fiorino olandese	247,0650	247,0650	247,75	247,0650	245,50	247,50	247,15	247,0650	247,06	247,06
Franco belga	17,0950	17,0950	17,11	17,0950	16,97	17,08	17,095	17,0950	17,09	17,09
Franco francese	138,05	138,05	138,15	138,05	137,50	138,05	138 —	138,05	138,05	138,05
Lira sterlina	1542,70	1542,70	1542,75	1542,70	1536 —	1542,80	1542,40	1542,70	1542,70	1542,70
Marco germanico	252,74	252,74	252,50	252,74	250,25	252,70	252,50	252,74	252,74	252,70
Scellino austriaco	35,6650	35,6650	35,60	35,6650	35,20	35,65	35,65	35,6650	35,66	35,66
Escudo portoghese	25,93	25,93	25,94	25,93	25,70	25,95	25,90	25,93	25,93	25,93
Peseta spagnola	11,3620	11,3620	11,38	11,3620	11,36	11,38	11,3650	11,3620	11,36	11,36
Yen giapponese	2,1540	2,1540	2,1750	2,1540	2,1615	2,15	2,1550	2,1540	2,15	2,15

Media dei titoli del 6 agosto 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,875
» 5 % (Ricostruzione)	88,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,775
» 5 % (Città di Trieste)	84,15
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,225
» 5,50 % » » 1968-83	83,65
» 5,50 % » » 1969-84	88,30
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1974

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	646,125
Dollaro canadese	660,475
Franco svizzero	220,235
Corona danese	108,835
Corona norvegese	120,11
Corona svedese	148,355
Fiorino olandese	247,107
Franco belga	17,095
Franco francese	138,025
Lira sterlina	1542,55
Marco germanico	252,62
Scellino austriaco	35,657
Escudo portoghese	25,915
Peseta spagnola	11,363
Yen giapponese	2,154

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nella tabella dei « Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° maggio 1973 al 30 giugno 1973 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 191 - voce tariffa 15.07-A-II, colonna II: leggere il numero di codice statistico « *ex* 15.07-070 » anziché « 15.07-070 ».

(6539)

Nella tabella dei « Prelievi all'esportazione di olio d'oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

dopo il titolo della tabella inserire la seguente frase: « (*in lire italiane per 100 kg*) ».

(6540)

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 27 febbraio 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 1437 - codice statistico 23.07-309, colonna IV, prelievo dall'1-11-1973 al 15-11-1973 leggere « 12.928,*50* » anziché « 12.928, *0* ».

(6541)

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 10 maggio 1971 al 13 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag 632 - numero della tariffa 04.02-B-I ex b-1-cc)-(11)-(aaa), codice 241011: nella colonna 4 ammontare della restituzione leggere « 0,3500(*2*) per kg » anziché « 0,3500(*1*) per kg ».

(6542)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 27 dicembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8404 - numero della tariffa 01.05-A: nella colonna 7ª supplemento prelievo dal 15-10-1973 al 31-10-1973 leggere « *zero* » anziché « *3.125,00* ».

(6543)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 184, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 26 settembre 1972 dal sig. Sperandeo Consalvo, avverso e per l'annullamento del provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), con il quale il ricorrente è stato inquadrato nella carriera direttiva con la qualifica di consigliere di 1ª classe.

(6299)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Seriate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 7 maggio 1974, n. 8123, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Seriate (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 7 agosto 1972, n. 78.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 26 febbraio 1973, n. 25, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6283)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Fusignano

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1974, n. 858, è stato approvato il piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Fusignano (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 20 febbraio 1974, n. 42.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6245)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tommasi Boris fu Guglielmo intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 8 febbraio 1933, n. 50/25/G, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomažič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300 11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio datato 8 febbraio 1933, n. 50/25/G, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Boris fu Guglielmo e fu Olga Ambi, nato a Canale d'Isonzo il 28 novembre 1913 e residente a Gorizia, via Tominz n. 9, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di Tomažič;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vodopivec Zdenka in Tommasi, nata a Montespino (t.c.) il 31 gennaio 1924, moglie; Tommasi Bojan, nato a Trieste il 16 dicembre 1960, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 18 luglio 1974

Il prefetto: MOLINARI

(6293)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1973, 11 agosto 1973 e 25 ottobre 1973 che predispongono l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 9 maggio 1972, 4 agosto 1972, 22 novembre 1972, 28 giugno 1973, 23 agosto 1973 e 28 novembre 1973;

Visto che il dott. Galan Nelson, incluso al n. 352 del citato elenco come idoneo per ospedali zonali a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha presentato ulteriore documentata istanza tendente ad ottenere l'inclusione tra i primari di radiologia e fisioterapia che alla data dell'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedali provinciali;

Visto che il dott. Leogrande Gaetano, incluso al n. 442 come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali regionali, ha presentato ulteriore documentata istanza al fine di essere incluso come idoneo per ospedali zonali;

Viste le documentate istanze dei dottori Bulla Antonino, Cepparo Alessandro, Chef Mario, D'Onofrio Rosario, Marchianò Gaetano e Pozza Enzo, che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento ed alla integrazione dell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972 viene così aggiornato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
352. Galan Nelson	Castelguglielmo - 19 settembre 1922			si				si
442. Leogrande Gaetano . .	Mottola - 26 novembre 1927					si		si

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
878. Bulla Antonino . .	Adrano - 18 novembre 1927			si				
879. Cepparo Alessandro . . .	Pordenone - 18 aprile 1924							si
880. Chef Mario . . .	Napoli - 29 settembre 1927			si				
881. D'Onofrio Rosario	Foggia - 29 ottobre 1924				si			
882. Marchianò Gaetano . .	Cosenza - 1° gennaio 1916		si					
883. Pozza Enzo	Savona - 15 luglio 1920			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quelli indicati a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6261)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, a ventinove posti di preside nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduta la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 603;
Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 ottobre 1969, n. 748;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato da istituto superiore di magistero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli delle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca.

Alle suddette condizioni possono altresì partecipare al concorso stesso i professori iscritti alla data del presente bando nei ruoli degli istituti o scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale con lingua di insegnamento tedesca che abbiano appartenuto ai ruoli ordinari della scuola media o a quelli della scuola secondaria di avviamento professionale o a quelli delle scuole d'arte con lingua d'insegnamento tedesca, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni; o che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato il passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso.

Coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside della Scuola media con lingua di insegnamento tedesca o di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale del precedente ordinamento, indetti con decreto ministeriale 13 aprile 1967, siano stati dichiarati decaduti dalla nomina per rinuncia o per mancato raggiungimento della sede, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 2 commi primo e secondo, intendono partecipare al concorso di cui al presente bando dovranno produrre domanda in carta da bollo indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma. La domanda dovrà pervenire direttamente al predetto ufficio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o l'ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'università o dell'istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito;

le benemerenze di cui sia eventualmente in possesso per aver partecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione;

il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di cambiamento d'indirizzo il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla direzione generale suddetta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

Nella domanda il candidato deve inoltre dichiarare: *a*) se abbia partecipato ad uno dei concorsi indicati al terzo comma del precedente art. 2; *b*) di aver presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 5.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola. Per il candidato che abbia l'incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è consentita la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma), o copia conforme di esso, sulla prescritta carta da bollo, autenticata in uno dei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, sulla prescritta carta da bollo, rilasciato dalla università o dall'istituto, attestante il voto riportato nello esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per il documento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo è consentito di far riferimento a quello acquisito nel fascicolo personale dell'interessato, esistente pres-

so il Ministero - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado, o presso il provveditorato agli studi, qualora il titolo di studio originale o la copia autentica di esso non sia stato ritirato per qualsiasi motivo dall'interessato.

Il candidato che si avvalga della predetta facoltà è parimenti esonerato dal produrre il certificato di cui alla lettera *b*) a condizione che nel titolo di studio già in possesso della amministrazione risulti il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo distintamente: di quelli allegati alla domanda e di quelli già in possesso della Direzione generale della istruzione secondaria di primo grado e del provveditore agli studi, nonchè il «curriculum» degli studi e della carriera scolastica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, il provveditore agli studi competente, che ne abbia avuta richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetterà, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda al Ministero - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione III, la copia stessa.

In essa il provveditore agli studi avrà cura di far risultare anche le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dello ufficio dell'istanza dell'interessato in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Con la copia dello stato matricolare il provveditore invierà un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondarie ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, etc.; precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, il provveditore invierà all'interessato una velina della copia e dell'attestato stessi.

Art. 6.

Ai fini del concorso vengono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola. Al termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato sarà affisso allo albo della direzione generale.

I candidati hanno facoltà di sostenere l'esame in lingua tedesca qualora espressamente ne facciano richiesta nella domanda di ammissione al concorso; essi dovranno, però, dare dimostrazione di avere conoscenza anche della lingua italiana.

I candidati che sostengono l'esame in lingua italiana dovranno dimostrare di aver conoscenza anche della lingua tedesca.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli di studio e di cultura nonchè di quelli relativi alla partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione per i casi di parità di merito di cui al successivo comma del presente articolo e stabilirà la votazione minima che il candidato deve ottenere nella prova colloquio perchè la prova stessa possa intendersi superata.

I criteri di valutazione dei titoli e quanto stabilito per la prova colloquio saranno portati a conoscenza dei candidati mediante affissione all'albo della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado dell'estratto del verbale della apposita riunione della commissione giudicatrice; i candidati, entro trenta giorni da detta affissione, potranno integrare, regolarizzare o sostituire anche parzialmente i documenti e le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.

Ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, a parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra od alla lotta di liberazione. In via subordinata, saranno osservati lo art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive disposizioni vigenti in materia.

Per avvalersi di dette norme ai fini dello spareggio i concorrenti debbono accludere alla domanda di ammissione al concorso la documentazione prescritta.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà composta ai sensi dello art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 232

(6332)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 9 aprile 1973, n. 428, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonché i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale 12 marzo 1974, n. 513, concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972:

1. Maletto Romano . . . . punti 75,728
2. Traversa Sergio . . . . » 75,513
3. Baima Antonio . . . . » 74,948
4. Borgna Domenico . . . . » 70,506
5. Peyla Giuseppe . . . . » 69,385
6. Masino Renato . . . . » 68,657
7. Vallero Aldo . . . . » 67,516
8. Aggeri Mario . . . . » 66,642
9. Marchetti Pierino . . . . » 66,513
10. Armando Erminio . . . . » 65,327
11. Avedano Evasio . . . . » 64,990
12. Richard Gualtiero . . . . » 63,501
13. Parise Adriano . . . . » 61,970
14. Alasonatti Mario . . . . » 61,475
15. Boero Pierino . . . . » 61,253
16. Marmo Giuseppe . . . . » 60,961
17. Giordano Michele . . . . » 60,517
18. Trovato Giovanni . . . . » 60 —
19. Moriconi Enrico . . . . » 53,5
20. Castagneri Remo . . . . » 53,277
21. Robutti Biagio (coniugato) . . . . . » 53 —

22. Benedetto Fiorenzo (celibe) . punti 53 —
23. Viassone Giovanni (coniugato con 1 figlio, nato nel 1939) » 52 —
24 Roggia Giovanni (coniugato con 1 figlio, nato nel 1942) » 52 —
25. Lodrini Eliano (coniugato con prole) . » 51 —
26. Rossi Emilio (coniugato) . » 51 —
27. Pelissero Franco (nato nel 1948) . » 51 —
28. Arispici Mario (nato nel 1949) » 51 —
29. Bonfante Sergio . » 50,580
30. Gonnet Osvaldo . » 49,388
31. Prever Bruno (coniugato con 2 figli) . » 49 —
32. Tassone Lorenzo (coniugato con 1 figlio) » 49 —
33. Tezzo Giuliano (celibe) . » 49 —
34. Salassa Piergiacomo . » 47,5
35 Basso PierGiovanni » 47 —
36. Ferrario Provvido » 46 —
37. Gastaldi Riccardo » 45,5
38. Cerutti Materno (coniugato con 1 figlio) » 45 —
39. Casella PierArnaldo (nato nel 1943) » 45 —
40. Donizetti Angelo (nato nel 1946) . » 45 —
41. Arnoldi Ernesto (nato nel 1945) . » 44 —
42. Manzoni Paolo (nato nel 1948) » 44 —
43. Gonella Giancarlo (nato nel 1939) . » 43,5
44. Perrero Gianfranco (nato nel 1948) . » 43,5
45. Bellani Gabriele . » 42 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 25 luglio 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 25 luglio 1974, n. 2524/74, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale 12 marzo 1974, n. 513, concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

I seguenti veterinari sono vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Maletto Romano: Carmagnola;

Traversa Sergio: Chivasso-Castagneto Po;

Baima Antonio: Ciriè-Nole-Grosso C.se-S. Carlo C.se-Villanova C.se;

Borgna Domenico: Cavour-Campiglione Fenile;

Peyla Giuseppe: Casalborgone-S. Sebastiano Po;

Masino Renato: Chivasso-Montanaro-Brandizzo;

Vallero Aldo: Bussoleno-Bruzolo-Chianocco-Mattie-S. Giorgio di Susa;

Marchetti Pierino: Torre Pellice-Bobbio Pellice-Villar Pellice;

Armando Erminio: Castagnole P.te-Virle P.te;

Avedano Evasio: Brusasco-Cavagnolo-Borzolo-Verrua Savoia;

Richard Gualtiero: Locana-Ceresole Reale-Noasca-Ribordone-Sparone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 25 luglio 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(6593)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742090)